



COMUNE DI CAMPEGINE

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 24/02/2007 n. 8
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 20/12/2007 n. 52
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 22/01/2009 n. 7
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 28/04/2009 n. 21
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 07/02/2011 n. 2
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 29/04/2013 n. 39
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 29/01/2015 n. 3
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 23/12/2024 n. 44

INDICE

TITOLO I FINALITA' ED OBIETTIVI

Pag. 5

TITOLO II STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

Art. 2.1	Il Nido e la Scuola dell'Infanzia	Pag. 6
Art. 2.2	Il calendario scolastico e l'orario giornaliero	Pag. 6
Art. 2.3	Il personale e la formazione permanente	Pag. 6
Art. 2.4	Il coordinamento pedagogico ed il progetto educativo	Pag. 7
Art. 2.5	L'accoglienza e la continuità educativa	Pag. 7
Art. 2.6	Integrazione di bambini/e disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione	Pag. 8
Art. 2.7	L'insegnamento della religione cattolica	Pag. 8
Art. 2.8	L'assistenza sanitaria	Pag. 8
Art. 2.9	L'educazione alimentare ed il servizio di refezione	Pag. 8
Art. 2.10	L'uso e la frequenza dei locali	Pag. 9
Art. 2.11	I servizi aggiuntivi: il tempo prolungato, il tempo estivo, il trasporto scolastico	Pag. 9
Art. 2.12	La contribuzione degli utenti	Pag. 10

TITOLO III INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Art. 3.1	Gli strumenti della partecipazione	Pag. 12
Art. 3.2	Il colloquio individuale, le assemblee di plesso e gli incontri di sezione	Pag. 12
Art. 3.3	Il Comitato delle famiglie	Pag. 13
Art. 3.4	L'Intercomitato delle famiglie	Pag. 13
Art. 3.5	Il gruppo di lavoro degli operatori	Pag. 13
Art. 3.6	Le commissioni di lavoro ed altre forme di partecipazione	Pag. 14

TITOLO IV ACCESSO E FREQUENZA AI SERVIZI PER L'INFANZIA

Art. 4.1	L'accesso	Pag. 15
Art. 4.2	Le domande di ammissione	Pag. 15
Art. 4.3	Gli organi preposti all'esame delle domande di ammissione	Pag. 16
Art. 4.4	La procedura ed i criteri per l'esame delle domande di ammissione	Pag. 16
Art. 4.5	La continuità educativa	Pag. 17
Art. 4.6	La formazione delle graduatorie	Pag. 17
Art. 4.7	Le liste d'attesa	Pag. 17
Art. 4.8	La frequenza, le assenze e le rinunce al servizio	Pag. 18
Art. 4.9	Controlli	Pag. 18
Art. 4.10	Commissione di monitoraggio	Pag. 19

TITOLO V PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO

Pag. 20

ALLEGATO A) CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI AMMISSIONE AI SERVIZI PER L'INFANZIA DEL COMUNE DI CAMPEGINE NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA

APPENDICE

TITOLO I

FINALITA' ED OBIETTIVI

Il presente regolamento disciplina i servizi di Nido e Scuola dell'Infanzia paritaria di cui il Comune di Campegine ha la titolarità diretta, nel quadro delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti e nell'ambito del sistema educativo integrato per l'infanzia, cui concorrono oltre ai servizi pubblici, i servizi privati autorizzati ed accreditati, operanti sul territorio.

Il Nido e la Scuola dell'Infanzia paritaria comunali sono servizi educativi che accolgono, senza distinzione di razza, etnia o religione i bambini e le bambine fino a sei anni di età. L'attività di entrambi i servizi si inserisce in un progetto complessivo, le cui finalità sono la tutela e l'attuazione dei diritti dei bambini e delle bambine, attraverso la realizzazione di aiuti alle famiglie e la programmazione e lo sviluppo del sistema educativo integrato per l'infanzia, secondo principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e regolamentare del Comune.

I Servizi per l'Infanzia:

- concorrono con le famiglie alla crescita e alla formazione dei bambini, nel contesto di una politica per la prima infanzia tesa a garantire il diritto di ogni soggetto all'educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa;
- promuovono la formazione equilibrata ed armonica della personalità del bambino;
- si propongono come luoghi di formazione e di socializzazione, utili a sviluppare le potenzialità dei bambini e delle bambine sul piano cognitivo, affettivo e sociale, stimolandoli e supportandoli nella costruzione dell'autonomia e dell'identità personale;
- mantengono costante l'attenzione alla qualità delle relazioni interpersonali, alla funzionalità degli spazi e allo spessore delle proposte educative e didattiche, per offrire un progetto educativo ampio, aperto al confronto dei saperi e delle culture, disposto al cambiamento e ricco di stimoli, tale da tutelare il diritto alla diversità dei bambini e delle bambine, prevenendo ogni forma di svantaggio e di discriminazione;
- consentono modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare, attraverso il loro affidamento quotidiano e continuativo a figure diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale;
- contribuiscono a sostenere le famiglie nei loro compiti educativi, favorendone l'equilibrio sociale ed instaurando rapporti improntati alla più ampia collaborazione, garantendo un clima di ascolto reciproco, di circolarità e fluidità della comunicazione che si basa sul confronto e sulla negoziazione costante degli interventi educativi. I servizi e la famiglia, con funzioni e saperi differenti, riconoscendo pluralità di punti di vista e strategie comportamentali, in un contesto di reciproca fiducia e competenza, concorrono alla costruzione di un percorso formativo favorevole al pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini;
- favoriscono il benessere complessivo dei bambini e delle bambine, contribuendo a sviluppare una cultura per l'infanzia su tutto il territorio comunale, in armonia con l'opera delle famiglie ed integrandosi, anche con azioni sinergiche, con i soggetti del sistema educativo presenti a Campegine.

TITOLO II

STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

Art. 2.1

Il Nido e la Scuola dell'Infanzia

Il Comune di Campegine gestisce il Nido e la Scuola dell'Infanzia paritaria, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente sull'ordinamento degli enti locali, nonché dalla specifica normativa di settore.

Il Nido d'Infanzia accoglie i bambini di uno e due anni di età, suddivisi in due sezioni di norma omogenee per età.

La Scuola dell'Infanzia paritaria accoglie i bambini dai tre ai cinque anni di età, suddivisi in tre sezioni di norma omogenee per età, fatte salve le disposizioni sull'ordinamento scolastico statale ed i conseguenti provvedimenti assunti dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale determina la capienza dei servizi, la formazione e l'organizzazione delle sezioni, nel rispetto dei parametri definiti dalle disposizioni di legge e contrattuali.

Art. 2.2

Il calendario scolastico e l'orario giornaliero

L'attività didattica del Nido e della Scuola dell'Infanzia paritaria inizia il 1° settembre di ogni anno scolastico, se tale data cade di venerdì, si inizia il lunedì successivo, e prosegue fino al 28 giugno, ferme restando le sospensioni obbligatorie per contratto.

Il calendario scolastico deve essere comunicato alle famiglie.

I Servizi per l'Infanzia sono aperti cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì.

L'orario di funzionamento è dalle 7.30 alle 16.00.

L'accettazione dei bambini è consentita fino alle ore 9.00.

I bambini sono riaffidati alle famiglie tra le 15.30 e non oltre le 16.00, con possibilità di affidamento anche tra le ore 12.30 e le ore 13.00.

Oltre gli orari di funzionamento dei servizi non è consentito agli utenti permanere nelle strutture scolastiche, incluse le pertinenze. A seguito di ripetute infrazioni, contestate per iscritto, gli utenti sono tenuti a pagare la retta prevista per il tempo prolungato.

I bambini possono essere affidati, all'uscita dalle strutture o al rientro con il servizio di trasporto, ai genitori o a chi ne esercita la potestà o ad altri soggetti maggiorenni, autorizzati per iscritto dai genitori medesimi o da chi ne esercita la potestà. E' vietato l'affido a minorenni.

Art. 2.3

Il personale e la formazione permanente

Il personale educativo, con profili professionali specifici e previsti dalla normativa vigente, ha competenze relative all'educazione e alla cura dei bambini, alla relazione con le famiglie e svolge funzioni connesse all'organizzazione dei servizi. Il personale di cucina provvede alla preparazione dei pasti ed alla cura della cucina. Il personale ausiliario provvede alla pulizia ed al riordino dei locali, alla predisposizione e alla distribuzione del vitto durante la refezione e collabora con il personale educativo nello svolgimento delle funzioni di cura e assistenza ai bambini.

L'attività del personale si svolge secondo i principi della metodologia del lavoro di gruppo e della collegialità, in modo da valorizzare l'apporto professionale di ciascuno.

L'aggiornamento e la formazione permanente degli insegnanti e del personale ausiliario sono necessità derivanti dalla natura e dalle finalità dei servizi stessi. In questa prospettiva è

necessario che le iniziative conseguenti si svolgano secondo una programmazione puntuale e continuativa e siano finalizzate al miglioramento delle competenze professionali del personale e della qualità dei servizi. L'aggiornamento professionale in servizio è regolato dagli accordi contrattuali.

Art. 2.4

Il coordinamento pedagogico ed il progetto educativo

Il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento per la predisposizione del progetto educativo dei rispettivi servizi. Ne definisce la programmazione e l'organizzazione delle attività, in relazione all'età, ai bisogni dei bambini ed alle risorse disponibili. Prevede attività di sperimentazione, in funzione dello sviluppo e della qualificazione dei servizi, promuove e costruisce relazioni tra i servizi per l'infanzia all'interno del sistema educativo territoriale.

Il progetto educativo si realizza in armonia con i principi della Costituzione, in conformità agli ordinamenti ed alle disposizioni vigenti e nell'ambito delle finalità individuate nel presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale, in forma singola o associata con altri comuni, si avvale dell'opera di un coordinatore pedagogico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, con il compito di indirizzare, organizzare e verificare tecnicamente il lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente. Il coordinatore pedagogico, in collaborazione con il personale, sostiene la progettazione educativa e la gestione sociale. Fornisce consulenza su interventi educativi specifici e sull'attività di documentazione. Svolge la propria opera in sinergia con l'Assessorato ed il servizio Scuola e gli altri uffici del Comune. Partecipa al lavoro dei coordinamenti pedagogici distrettuale e provinciale, al fine di promuovere la cultura dell'infanzia.

Art. 2.5

L'accoglienza e la continuità educativa

L'accoglienza personalizzata di ciascun bambino rappresenta uno dei momenti qualificanti dell'incontro dei servizi e dell'insegnante con la famiglia. La conoscenza ed i contatti avviati in questa fase sono utili sia ai genitori che al bambino, nel momento in cui stanno affrontando le difficoltà del primo distacco.

All'apertura dell'anno scolastico, al fine di stabilire un graduale passaggio tra casa e scuola, il personale educativo programma l'inserimento dei bambini, solitamente organizzato in piccoli gruppi e ne comunica alle famiglie la data d'inizio e le modalità. I bambini del Nido d'Infanzia iniziano a frequentare al compimento del 1° anno di età, fatte salve ragioni organizzative riguardanti i tempi dell'inserimento. I familiari accompagnano i bambini nuovi iscritti, collaborando con il personale, durante questo primo periodo di frequenza, al fine di stabilire un clima di serenità che faciliti l'inserimento.

Non sono possibili ingressi di nuovi utenti al Nido e alla Scuola dell'Infanzia, dopo il 31 gennaio di ciascun anno scolastico. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di derogare da tale termine, nei tempi e con le modalità previste dal successivo Art. 4.7 Tit. IV.

La continuità educativa fra il Nido e la Scuola dell'Infanzia, tenuto conto delle caratteristiche di unitarietà del percorso evolutivo dei bambini, è sostenuta da iniziative opportunamente programmate, per facilitare il passaggio dei bambini da un servizio all'altro.

Art. 2.6

Integrazione di bambini/e disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione

L'Amministrazione Comunale, in stretta collaborazione con i Servizi per l'Infanzia, le famiglie, i Servizi AUSL competenti ed il Servizio Sociale del Comune di Campegine, garantisce il diritto all'inserimento e all'integrazione di bambini/e disabili, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale, nonché dagli accordi di programma provinciale vigenti. Garantisce, altresì, l'inserimento di bambini/e in situazione di grave disagio relazionale e socio-culturale, impegnandosi a svolgere un'azione costante di prevenzione per rimuovere ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

Ciascun inserimento ed il relativo progetto di integrazione sono soggetti a valutazioni relative alla situazione di disabilità, alle necessità d'impiego di personale specialistico ed al contesto di lavoro del gruppo sezione.

Art. 2.7

L'insegnamento della religione cattolica

Nella Scuola dell'Infanzia sono assicurate le attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica. Sono assicurate, altresì, le attività educative alternative per i bambini che non si avvalgono dell'insegnamento della religione.

Il responsabile dei servizi per l'infanzia affida, di norma, le specifiche ed autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica agli insegnanti titolari di sezione disponibili a svolgerle e riconosciuti dall'Ordinario diocesano, secondo le modalità previste dalle leggi.

Art. 2.8

L'assistenza sanitaria

L'Amministrazione Comunale concorre ad assicurare unitamente alle competenti autorità sanitarie, le prestazioni ed i servizi necessari per la tutela della salute dei bambini, assicurando soprattutto gli interventi di tutela e vigilanza igienico-sanitaria e di educazione alla salute.

I progetti ed i programmi di intervento sanitario sono predisposti in conformità con la normativa nazionale e regionale vigente in materia e si avvalgono della collaborazione degli operatori e delle famiglie.

Art. 2.9

L'educazione alimentare ed il servizio di refezione

L'alimentazione all'interno dei Servizi per l'Infanzia oltre all'aspetto nutrizionale riveste significati importanti per lo sviluppo cognitivo e sociale del bambino. Il tema dell'alimentazione è oggetto di condivisione tra i Servizi e le famiglie.

Nel Nido e nella Scuola dell'infanzia è assicurato un servizio di refezione che prevede la somministrazione di alimenti regolata da apposita tabella dietetica, prescritta dalle competenti autorità sanitarie. Le tabelle dietetiche sono comunicate ai genitori.

Sono previste diete personalizzate, richieste per iscritto dai genitori unitamente, alla presentazione di certificazione medica, come disposto dalle disposizioni dell'autorità sanitaria.

Art. 2.10

L'uso e la frequenza dei locali

Durante gli orari di apertura dei servizi, i locali sono adibiti esclusivamente alle attività didattiche. I medesimi possono essere inoltre utilizzati, nel rispetto delle norme sanitarie, per le riunioni previste dal presente Regolamento e per lo svolgimento di iniziative che realizzino la funzione del Nido e della Scuola dell'Infanzia come centro di promozione culturale, sociale e civile. L'accesso ai locali è vietato a chiunque intenda esercitarvi attività pubblicitarie e commerciali di qualsiasi genere. All'interno dei medesimi, il personale in servizio, può distribuire avvisi o materiale informativo per le famiglie, a cura dell'Amministrazione Comunale, di enti istituzionali, ovvero di associazioni di volontariato culturali e sportive del territorio. L'accesso ai locali è consentito ai genitori dei bambini iscritti o a chi ne esercita la potestà, per l'affidamento giornaliero dei bambini, nonché per ogni altro motivo previsto dal presente Regolamento. Durante l'orario di funzionamento i cancelli e gli ingressi dei servizi sono chiusi e l'accesso ai locali è regolato dal personale in servizio.

Art. 2.11

I servizi aggiuntivi: il tempo prolungato, il tempo estivo e il trasporto scolastico

L'Amministrazione Comunale, compatibilmente all'impegno organizzativo ed economico richiesto per l'attivazione, si riserva di attuare e stabilire le modalità organizzative, anche sperimentali, dei servizi aggiuntivi di tempo prolungato, tempo estivo e trasporto scolastico.

Tempo prolungato

Il Servizio di tempo prolungato protrae l'orario giornaliero dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e si svolge dal lunedì al venerdì, di norma nel periodo 1° ottobre - 28 giugno di ciascun anno scolastico.

Le domande per accedere al servizio dovranno essere inoltrate contestualmente alla domanda di ammissione, al fine di consentirne l'eventuale programmazione. La conferma o la disdetta al servizio dovranno essere presentate entro il termine fissato dal Responsabile dei Servizi Educativi per l'Infanzia. Il servizio sarà erogato alle famiglie che ne certifichino l'effettiva necessità, il cui presupposto fondamentale è che entrambi i genitori siano impegnati in attività lavorative in coincidenza con l'orario di funzionamento del servizio o che nel nucleo familiare siano presenti componenti in situazione di disabilità certificata, ovvero situazioni di particolare e grave difficoltà, documentate dall'assistente sociale. Il servizio può essere programmato per il Nido d'Infanzia, a fronte di un numero minimo di 8 richieste e 10 richieste per la Scuola dell'Infanzia.

L'Amministrazione Comunale, qualora non si raggiunga il numero minimo richiesto in una o in entrambe le istituzioni, a fronte di un numero complessivo minimo di 10 richieste, si riserva di attivare un servizio misto che accolga gli utenti del Nido e della Scuola dell'Infanzia.

L'istituzione del servizio è subordinata, per ciascun caso previsto, al raggiungimento dei numeri minimi di utenza indicati. L'Amministrazione Comunale, previa valutazione delle richieste delle famiglie e delle risorse umane ed economiche disponibili, determina altresì, le rispettive soglie massime di funzionamento.

Oltre il numero massimo di utenti determinato, l'accesso al tempo prolungato è regolato dai medesimi criteri assunti per l'accesso ai Servizi, di cui all'allegato A) del presente Regolamento, con requisiti aggiornati entro i termini di conferma della domanda, fissati dal responsabile dei Servizi Educativi per l'Infanzia. Ferma restando l'attivazione del servizio, l'Amministrazione Comunale si riserva di ammettere al servizio anche i bambini le cui famiglie non siano in possesso dei requisiti sopra indicati o le cui domande pervenute nel corso dell'anno scolastico saranno accolte in presenza di posti disponibili.

Tempo estivo

Il servizio di tempo estivo è un prolungamento del calendario scolastico, che di norma interessa il periodo compreso tra il 30 giugno e il mese di luglio di ciascun anno.

Le domande per accedere al servizio dovranno essere inoltrate per ciascun anno scolastico entro il termine fissato dal Responsabile dei Servizi Educativi per l'Infanzia. Il servizio sarà erogato ~~solo~~ alle famiglie che ne certifichino l'effettiva necessità, il cui presupposto fondamentale è che entrambi i genitori siano impegnati in attività lavorative in coincidenza con il funzionamento del servizio o che nel nucleo familiare siano presenti componenti in situazione di disabilità certificata, ovvero situazioni di particolare e grave difficoltà, documentate dall'assistente sociale. Il servizio può essere programmato per il Nido d'Infanzia, a fronte di un numero minimo di 12 richieste e 20 richieste per la Scuola dell'Infanzia. L'istituzione del servizio è subordinata al raggiungimento del numero minimo di utenza indicato.

L'Amministrazione Comunale, qualora non si raggiunga il numero minimo richiesto in una o in entrambe le istituzioni, a fronte di un numero complessivo minimo di 16 richieste, si riserva di attivare un servizio misto che accolga gli utenti del Nido e della Scuola dell'Infanzia.

L'istituzione del servizio è subordinata, per ciascun caso previsto, al raggiungimento dei numeri minimi di utenza indicati. L'Amministrazione Comunale, previa valutazione delle richieste delle famiglie e delle risorse umane ed economiche disponibili, determina altresì, le rispettive soglie massime di funzionamento.

Oltre il numero massimo di utenti determinato, l'accesso al tempo estivo è regolato dai medesimi criteri assunti per l'accesso ai servizi, di cui all'allegato A) del presente Regolamento, con requisiti aggiornati entro i termini di presentazione della domanda.

Una volta definita l'organizzazione del servizio e previa disponibilità di posti, sarà valutata la possibilità di inserire nel servizio anche gli utenti iscritti e frequentanti la Scuola Materna parrocchiale di Campegine/Caprara con annessa sezione di Micronido in possesso dei requisiti sopra indicati, secondo i criteri stabiliti dalla convenzione vigente con l'Amministrazione Comunale.

Qualora ci fossero ulteriori posti disponibili, l'Amministrazione Comunale si riserva di ammettere al servizio anche i bambini le cui famiglie non siano in possesso dei requisiti sopra indicati, inserendo in via prioritaria quelli frequentanti i Servizi per l'Infanzia Comunali e in secondo luogo quelli frequentanti i servizi per l'Infanzia Parrocchiali di Campegine.

Trasporto scolastico

L'Amministrazione Comunale può istituire il servizio di trasporto scolastico, ferma restando la congruenza fra il numero di richieste inoltrate dalle famiglie e l'impegno organizzativo ed economico richiesto per l'attivazione del servizio medesimo.

Il servizio funziona solo per la Scuola dell'Infanzia, esclusivamente nell'ambito del territorio comunale. Il servizio non viene erogato per il tempo estivo e per il rientro dal tempo prolungato. Le domande per accedere al servizio dovranno essere inoltrate contestualmente alla domanda di ammissione. Le richieste pervenute nel corso dell'anno scolastico, saranno accolte compatibilmente con la programmazione in atto del servizio medesimo.

Art. 2.12

La contribuzione degli utenti

L'accesso ai servizi scolastici comporta per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo a carico della comunità. Pertanto, le famiglie dei bambini iscritti al Nido ed alla Scuola dell'Infanzia concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per la gestione dei servizi, attraverso la corresponsione di rispettive rette, relative ai mesi di apertura dei servizi. Le famiglie concorrono inoltre al sostegno degli oneri relativi ai servizi aggiuntivi, previsti al precedente Art. 2.10, attraverso la corresponsione di rispettive rette.

La contribuzione degli utenti ai costi dei Servizi per l'Infanzia si fonda sull'organizzazione di un sistema tariffario caratterizzato dai seguenti principi e metodi:

- a) definizione di tariffe variabili di contribuzione che si configurano come controprestazione a titolo di concorso agli oneri di gestione dei servizi;
- b) organizzazione di un sistema differenziato di contribuzione degli utenti, secondo criteri di equità e solidarietà, mediante la determinazione di una tariffa massima e di agevolazioni, definite in modo graduale, fino al raggiungimento di una tariffa minima, in relazione alle condizioni economiche e sociali degli utenti;
- c) adozione di metodologie di valutazione della condizione socio-economica degli utenti, imparziali e trasparenti, sulla base del reddito ai fini IRPEF, del patrimonio mobiliare ed immobiliare e della composizione del nucleo familiare, a norma di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia e secondo le modalità ed i criteri previsti dal regolamento comunale vigente relativo alla valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni agevolate;
- d) definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini attraverso la modulistica approntata per l'autocertificazione dei dati richiesti, ferme restando le procedure di controllo ed i provvedimenti conseguenti in caso di dichiarazioni non veritiere, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Tenuto conto delle finalità dei servizi e della necessità di assicurare, per alcuni, il rispetto della percentuale di copertura prevista dalle normative vigenti, la Giunta Comunale stabilisce annualmente tutte le tariffe per l'anno scolastico successivo, nonché le modalità operative per l'applicazione delle medesime e per l'attribuzione delle agevolazioni di cui alla lettera b).

Il mancato pagamento delle tariffe previste, comporta in primo luogo un colloquio individuale con l'utente, al fine di verificarne la causa. Qualora si accerti l'esistenza di oggettive condizioni di disagio economico e/o sociale, l'Ufficio competente provvede a notificare la situazione al Servizio Sociale. Nel caso in cui si tratti di difficoltà momentanea, sarà concordato un piano di recupero delle somme dovute. Se l'utente non si presenta al colloquio, se si verifica che non sussistano difficoltà economiche tali da giustificare il mancato pagamento, oppure che non sia rispettato il piano di recupero concordato, il responsabile dei servizi educativi per l'infanzia, previa comunicazione scritta, si riserva di sospendere temporaneamente l'utente medesimo dal servizio. L'eventuale riammissione avverrà a seguito del rispetto del piano di pagamento concordato.

Nel caso l'utente risulti moroso, si provvederà all'avvio del procedimento, per il recupero coattivo delle somme dovute, assegnando un termine di pagamento non superiore a 30 giorni, secondo le forme di legge.

Nel caso l'utente non provveda al pagamento delle somme dovute, entro il termine assegnato dalla diffida, il responsabile dei servizi educativi per l'infanzia si riserva la possibilità di emanare il provvedimento di esclusione definitiva dal servizio per l'anno scolastico successivo.

TITOLO III

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione risorse per assicurare l'informazione a tutte le famiglie potenzialmente interessate ai servizi, mediante l'emissione di avvisi pubblici, diffusione di materiale documentale ed informativo, nonché offrendo la possibilità di visite dirette nei servizi, con lo scopo di favorire l'accesso, semplificare le operazioni burocratiche, garantire chiarezza e trasparenza delle procedure di funzionamento ed una puntuale informazione relativa ai contenuti dei progetti educativi.

L'Amministrazione Comunale salvaguarda e promuove lo sviluppo del progetto educativo dei Servizi per l'Infanzia, avvalendosi dei contributi delle famiglie, degli operatori e delle risorse del territorio, attivando forme organizzate di partecipazione sociale che offrano occasione di incontro e di scambio sugli aspetti educativi, culturali, sociali ed organizzativi dei servizi, favorendo una reciproca corresponsabilità nell'affrontare le tematiche relative alla cultura dell'infanzia.

Art. 3.1

Gli strumenti della partecipazione

La partecipazione attiva si realizza attraverso :

- il colloquio individuale tra insegnanti e genitori
- le assemblee di plesso e gli incontri di sezione

Sono organismi di partecipazione:

- il Comitato delle famiglie
- l'Intercomitato delle famiglie
- il Gruppo di lavoro degli operatori
- le Commissioni di lavoro

Art. 3.2

Il colloquio individuale, le assemblee di plesso e gli incontri di sezione

Il colloquio individuale ha lo scopo di sviluppare la conoscenza reciproca tra insegnanti e genitori e di favorire la conoscenza e la condivisione dell'esperienza del bambino nei diversi ambiti di vita. Nella fase di accoglienza dei bambini è buona norma riservare tempi adeguati al colloquio.

Le assemblee e gli incontri di sezione promuovono il dialogo tra le famiglie degli utenti e tra queste ed i servizi. In particolare gli incontri di sezione permettono il racconto e lo scambio sulle progettazioni educative e sulla vita quotidiana dei bambini, consentendo riflessioni e confronti sulle relazioni educative. Generalmente tali incontri sono a scadenza trimestrale e vengono convocati dagli insegnanti di sezione.

Art. 3.3

Il Comitato delle famiglie

Il Comitato delle famiglie rappresenta lo strumento di partecipazione di ciascun servizio: Nido e Scuola dell'Infanzia.

Il Comitato delle famiglie è composto da:

- un minimo di due a un massimo di quattro genitori per ogni sezione
- un' insegnante per sezione
- un' operatrice ausiliaria
- il coordinatore pedagogico del servizio
- l'Assessore alla Pubblica Istruzione, ovvero delegato

I rappresentanti dei genitori di ciascun Comitato vengono eletti tra tutti i genitori delle rispettive sezioni all'inizio di ciascun anno scolastico.

Le insegnanti e le operatrici ausiliarie componenti il Comitato sono designate dal gruppo di lavoro degli operatori dei rispettivi Servizi, all'inizio di ciascun anno scolastico.

Nella prima riunione ciascun Comitato delle famiglie provvede ad eleggere al proprio interno, candidandoli tra i genitori, il presidente ed il vicepresidente, che rappresentano e convocano il Comitato, ne coordinano i lavori, intrattengono i rapporti tra i genitori, il gruppo di lavoro degli operatori, l'Amministrazione Comunale ed il territorio nelle sue espressioni sociali, economiche, istituzionali. Durano in carica un anno. Il Comitato designa inoltre, tra il personale insegnante, il segretario, che ha il compito di redigere i verbali delle sedute.

Tutti i membri di ciascun Comitato, durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Le funzioni proprie del Comitato delle famiglie sono:

- promuovere iniziative ed attività che accrescano la consapevolezza, l'informazione e la sensibilizzazione delle famiglie su tematiche relative alla cultura dell'infanzia;
- presentare all'Amministrazione Comunale proposte e progetti per migliorare la qualità dei servizi, la manutenzione delle strutture e la dotazione dei materiali;
- programmare incontri nel corso dell'anno scolastico per promuovere iniziative che favoriscano l'incontro tra genitori, servizi e territorio;
- proporre iniziative sui temi della continuità educativa tra Nido e Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria.

Art. 3.4

L'Intercomitato delle famiglie

L'Intercomitato delle famiglie è composto dall'insieme dei rappresentanti dei due Comitati dei Servizi per l'Infanzia. Ha il compito di affrontare le problematiche comuni ai due servizi.

Art. 3.5

Il gruppo di lavoro degli operatori

Il gruppo di lavoro degli operatori - personale educativo, ausiliario e di cucina - secondo i principi della collegialità, si riunisce periodicamente insieme al coordinatore pedagogico, per organizzare, progettare e verificare l'attività educativa e di partecipazione alla gestione sociale dei servizi.

Per ogni struttura il gruppo di lavoro nomina all'inizio di ogni anno scolastico un referente con il compito di tenere i rapporti con gli Uffici dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3.6**Le commissioni di lavoro ed altre forme di partecipazione**

Le commissioni di lavoro sono istituite dai Comitati delle famiglie per sviluppare ed approfondire tematiche particolari di carattere educativo utili al miglioramento della qualità dei Servizi per l'Infanzia. Il lavoro delle commissioni deve essere posto all'attenzione dei Comitati e dell'Intercomitato delle famiglie, ovvero delle Assemblee di plesso.

Possono essere individuate altre forme di partecipazione su istanza delle famiglie e sulla base dell'articolazione del progetto educativo.

TITOLO IV

ACCESSO E FREQUENZA

Art. 4.1

L'accesso

L'accesso ai Servizi per l'Infanzia è aperto a tutti i/le bambini/e. Possono essere ammessi:

- al Nido d'Infanzia, i bambini e le bambine che compiono il primo ed il secondo anno di età entro il mese di dicembre dell'anno in cui si intende iniziare la frequenza. In ogni caso la frequenza avrà inizio di norma al compimento del 1° anno di età, fatte salve ragioni organizzative riguardanti i tempi dell'inserimento.
- alla Scuola dell'Infanzia, i bambini e le bambine che di norma compiono il terzo, quarto e quinto anno di età entro il mese di dicembre dell'anno in cui si intende iniziare la frequenza, fatte salve le norme sull'ordinamento scolastico statale e le disposizioni conseguenti assunte dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4.2

Le domande di ammissione

Annualmente l'Amministrazione Comunale, con apposito avviso ed informazioni pubbliche, fissa un periodo per la presentazione delle domande di ammissione ai Servizi per l'Infanzia, concordato con i Comuni del distretto Val d'Enza e gli altri servizi per l'infanzia presenti nel territorio, indicativamente nel mese di febbraio di ciascun anno.

I richiedenti, per ciascun anno in cui intendono avvalersi dei servizi, devono compilare le domande di ammissione in tutte le loro parti ai fini della verifica e valutazione dei requisiti e delle situazioni previste dal presente Regolamento, avvalendosi di appositi moduli predisposti per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi della normativa vigente; fermo restando l'obbligo di presentare, salvo diverse disposizioni di settore, le certificazioni non sostituibili. L'ufficio comunale competente si riserva di acquisire ulteriori documentazioni ove ne ravvisi la necessità e di effettuare controlli per le situazioni autocertificate, nei tempi e con le modalità previste al successivo Art. 4.9.

Al fine della valutazione della domanda ogni dichiarazione deve fare riferimento a situazioni già in essere al momento della presentazione della stessa, ad eccezione del requisito della residenza, come previsto dal successivo Art. 4.4 lett. a).

Le domande devono essere sottoscritte da uno dei genitori o, in mancanza, da chi ne esercita la potestà e presentate all'ufficio comunale competente, nel termine stabilito dall'apposito avviso pubblico; fa fede la data risultante sul Registro del Protocollo del Comune di Campegine.

Tutti i dati e le dichiarazioni personali raccolte attraverso le domande, sono trattati dal Comune di Campegine, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione dei Servizi per l'Infanzia e quindi del procedimento per cui le dichiarazioni sono rese, ai sensi delle disposizioni legislative in vigore.

Art. 4.3

Gli organi preposti all'esame delle domande di ammissione

Il responsabile dei servizi educativi per l'infanzia decide sull'ammissione delle domande ai Servizi Comunali per l'Infanzia ed agli eventuali servizi aggiuntivi, avvalendosi di un'apposita commissione nominata dalla Giunta Comunale.

Art. 4.4

La procedura ed i criteri per l'esame delle domande di ammissione

Qualora il numero delle domande di ammissione presentate dalle famiglie, entro il giorno in cui si effettua la valutazione, sia superiore a quello dei posti disponibili per ciascuna sezione dei rispettivi servizi, il responsabile dei servizi educativi per l'infanzia, nell'ambito della Commissione prevista dall' art. 4.3, formula la graduatoria di accesso, applicando i criteri di ammissione contenuti nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, attenendosi al seguente ordine di priorità:

- a) in primo luogo si procede a valutare le domande di ammissione, presentate entro i termini fissati nell'avviso pubblico, dei bambini residenti o in affido nel Comune di Campegine, e di quelli che, dichiarandolo sulla domanda, acquisiranno il requisito della residenza entro il termine del 10 agosto che precede l'inizio di ciascun anno scolastico, pena l'esclusione dalla graduatoria dei residenti.
- b) in secondo luogo si procede a valutare le domande di ammissione, presentate dopo i termini fissati nell'avviso pubblico ed entro il giorno in cui si effettua la valutazione, dei bambini residenti o in affido nel Comune di Campegine, e di quelli in attesa della verifica del requisito della residenza. Tali domande formeranno una graduatoria separata dalla quale si attinge in caso di esaurimento delle domande presentate da famiglie residenti nei termini previsti dall'avviso pubblico.
- c) in terzo luogo si procede a valutare le domande di ammissione, presentate entro i termini fissati nell'avviso pubblico, dei bambini residenti in altri comuni, individuando nell'ordine le seguenti priorità: domande inoltrate da famiglie per figli che abbiano già frequentato i servizi educativi per l'Infanzia nell'anno precedente; domande inoltrate da famiglie residenti nei Comuni del distretto della Val d'Enza; domande inoltrate da famiglie in cui entrambi i genitori o uno di essi lavorino nel Comune di Campegine; di seguito si valutano le rimanenti domande.
- d) in quarto luogo si procede a valutare le domande di ammissione, presentate dopo i termini fissati nell'avviso pubblico ed entro il giorno in cui si effettua la valutazione, dei bambini residenti in altri comuni, secondo le priorità individuate alla precedente lettera c).

Le domande riferite ai punti c) e d) formano graduatorie separate dalle quali si attinge in caso di esaurimento delle domande presentate da famiglie residenti. Le domande di ammissione dei bambini per i quali occorre verificare il requisito della residenza entro il 10 agosto riferite ai punti a) e b), sono temporaneamente inserite in entrambe le graduatorie, sia dei residenti che dei non residenti.

Le domande di ammissione ai rispettivi Servizi presentate oltre il giorno in cui si effettua la valutazione per la formazione delle graduatorie, saranno considerate ai fini dell'accesso in presenza di posti disponibili. Il Responsabile dei Servizi Educativi per l'Infanzia decide sull'ammissione delle domande, ferma restando la priorità per i residenti, secondo i criteri dell'allegato A), considerando quelle che risultano pervenute entro il giorno precedente

l'accertamento della disponibilità di posti, certificata dalle rinunce degli iscritti, assunte al Protocollo Generale del Comune di Campegine.

I bambini e le bambine residenti in altri comuni, sono ammessi alla graduatoria, con riserva di procedere all'inserimento, solo nel caso in cui, a partire dal 10 agosto che precede l'inizio di ciascun anno scolastico, le domande dei residenti, anche fuori termine, non siano sufficienti a coprire i posti disponibili.

Qualora le domande presentate non siano sufficienti a coprire la capienza massima prevista nei rispettivi servizi, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere alla formazione di sezioni miste sperimentali, al fine di ottimizzare le risorse economiche e umane inserite nei servizi educativi per l'infanzia

Art. 4.5

La continuità educativa

Le domande inoltrate, entro i termini previsti nell'avviso pubblico, dagli utenti residenti nel Comune di Campegine, che hanno già frequentato l'anno precedente i Servizi di Nido e Scuola dell'Infanzia, sono automaticamente accolte in virtù del principio di continuità educativa. Per le domande di riconferma, la permanenza del requisito della residenza sarà verificato alla data di chiusura del bando. Il medesimo principio non si estende agli utenti residenti in altri comuni, che sono accolti in presenza di disponibilità di posti, secondo le priorità ed i criteri indicati all'Art. 4.4.

Nel caso in cui i genitori o gli esercenti la potestà parentale, trasferiscano la residenza in altro comune ad anno scolastico iniziato, è assicurato al minore il diritto di concludere l'anno scolastico in corso.

Art. 4.6

La formazione delle graduatorie

Stabilite le priorità di cui all'Art. 4.4 ed attribuiti i punteggi a ciascuna domanda di ammissione sulla base dei criteri di cui all'allegato A), il responsabile dei servizi educativi per l'infanzia, nell'ambito della Commissione, provvede a formare le graduatorie provvisorie per l'accesso alle sezioni dei rispettivi Servizi per l'Infanzia. Le graduatorie provvisorie sono pubblicate per 15 giorni consecutivi presso la sede dell'Ufficio Scuola, ovvero con altri mezzi. Le famiglie, che ritenessero le loro domande valutate in modo sfavorevole o la cui situazione familiare si sia nel frattempo modificata, possono presentare motivata istanza di revisione, redatta in carta semplice, all'ufficio competente entro il termine di scadenza dei 15 giorni previsti per la pubblicazione.

Le graduatorie definitive sono di norma approvate e pubblicate dopo 20 giorni dall'approvazione delle graduatorie provvisorie. L'Amministrazione Comunale si riserva di comunicare alle famiglie l'ammissione al Servizio, indicando il termine stabilito ciascun anno dal Responsabile dei Servizi Educativi per l'Infanzia, entro il quale deve essere presentata conferma di accettazione del posto, redatta su apposito modulo.

Le graduatorie approvate sono valide per l'anno scolastico di pertinenza, fatta salva la verifica del requisito della residenza entro il 10 agosto per le nuove domande e per tutti i casi previsti precedente Art. 4.4.

Qualora l'Amministrazione Comunale abbia valutato, come previsto al precedente art. 4.4, di attivare sezioni miste sperimentali, sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la formazione delle stesse, procederà ad approvare nuove liste d'attesa, suddivise per sezione, al fine di garantire eventuali inserimenti successivi.

Art. 4.7

Le liste d'attesa

I nominativi dei bambini non ammessi ai rispettivi servizi formeranno le liste d'attesa e qualora si verifichi la disponibilità di posti, sulla base delle priorità e nell'ordine stabilito, si procederà a comunicarlo agli aventi diritto. L'eventuale istanza di accettazione o rinuncia al servizio deve essere esercitata salvo gravi impedimenti documentabili, con apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Scuola, entro 4 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, pena l'esclusione del bambino dalla graduatoria. Si procederà agli inserimenti di nuovi utenti non oltre il termine del 31 gennaio di ciascun anno scolastico, secondo le modalità fissate dal Regolamento Comunale, Titolo II art. 2.5.

L'Amministrazione Comunale si riserva:

- di ammettere ai Servizi, in via straordinaria, in qualsiasi momento ed in accordo con i servizi medesimi, con determinazione del responsabile dei servizi educativi per l'infanzia, minori in stato di grave rischio accertato con relazione dei Servizi Sociali, a prescindere dalla data di presentazione della domanda ed in deroga ai criteri contenuti nel presente Regolamento;
- di istituire servizi integrativi e servizi sperimentali previsti dalla normativa regionale vigente, in presenza di una consistente domanda inevasa, in particolari situazioni sociali e territoriali, o per far fronte a emergenti bisogni, ovvero convenzionarsi con soggetti autorizzati ed accreditati per la gestione dei Servizi per l'Infanzia.

Art. 4.8

La frequenza, le assenze e le rinunce al servizio

La regolarità della frequenza è la premessa necessaria per assicurare la qualità dell'inserimento e la graduale integrazione dei bambini e per il buon funzionamento dei servizi. La frequenza degli utenti è registrata giornalmente su appositi registri dal personale insegnante e trasmessa agli uffici competenti.

Le assenze dei bambini vanno sempre motivate. Le assenze dovute a malattia devono essere giustificate nei termini previsti dalle norme sanitarie vigenti.

Le assenze non giustificate da motivi di forza maggiore, quali il trasferimento o gravi casi di famiglia e/o di salute, documentati, superiori a 30 giorni consecutivi, sentito il parere dei rispettivi Servizi, possono comportare la decadenza dal posto.

La copertura dei posti vacanti è predisposta dal responsabile dei servizi educativi per l'infanzia, sulla base delle liste d'attesa in vigore, tenuto conto delle esigenze didattiche ed organizzative della sezione di accoglienza, entro il termine fissato del 31 gennaio di ciascun anno scolastico.

Le rinunce al servizio degli iscritti hanno efficacia solo se presentate entro il 20 gennaio di ciascun anno scolastico, per permettere la copertura dei posti vacanti entro il termine fissato, fatti salvi motivi di forza maggiore, quali trasferimento o gravi casi di famiglia e/o di salute, documentati. I ritiri effettuati oltre tale data non comportano la cancellazione dal ruolo di pagamento.

La rinuncia al servizio e/o la decadenza del posto, da comunicarsi per iscritto, comportano la perdita del diritto alla continuità educativa, di cui al precedente Art. 4.5.

La rinuncia ai servizi aggiuntivi è da esercitare entro i termini comunicati dal responsabile dei servizi educativi per l'infanzia, pena il pagamento delle rette in vigore.

Art. 4.9

Controlli

Le dichiarazioni sostitutive rese in sede di domanda di ammissione sono soggette a controllo puntuale su tutti i casi in cui sussistano dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni medesime, nonché a controllo a campione nella misura percentuale minima del 5% delle domande presentate, avvalendosi delle strutture competenti. Tali controlli sono da espletare, di norma, entro l'approvazione definitiva delle graduatorie.

Per il controllo di situazioni non verificabili d'ufficio il responsabile dei servizi educativi per l'infanzia potrà richiedere la produzione di documenti a conferma di quanto dichiarato.

In caso di dichiarazioni non veritiere, che non siano riconducibili a meri errori materiali, così come in caso di rifiuto da parte dell'utente di presentare la documentazione richiesta, il responsabile dei servizi educativi per l'infanzia revoca o sospende il beneficio ottenuto, riservandosi di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria, ai sensi della normativa vigente.

Art. 4.10

Commissione di Monitoraggio

Al fine di monitorare l'applicazione e la funzionalità del presente regolamento teso all'unificazione dei criteri d'accesso, è istituita una Commissione Distrettuale, composta dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia dei Comuni della Val d'Enza, con il compito di verificarne l'efficacia e proporre eventuali modifiche qualora se ne ravvisasse la necessità.

TITOLO V

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi territoriali per l'infanzia è costituito dai servizi pubblici e dai servizi privati autorizzati ed accreditati.

L'Amministrazione Comunale, in sede di programmazione annuale, esercita le funzioni di promozione, di indirizzo e di controllo sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati accreditati, funzionanti sul proprio territorio. Attiva le procedure di autorizzazione e di accreditamento, le funzioni di vigilanza e sviluppa le attività di formazione e di orientamento pedagogico a norma della legislazione e delle direttive vigenti. Promuove rapporti di collaborazione, anche attraverso l'eventuale stipulazione di convenzioni, contratti di servizio, con privati accreditati o appartenenti al sistema pubblico d'istruzione, attivi sul proprio territorio, per ampliare la quantità e migliorare la qualità dei servizi, consolidando il sistema integrato dei servizi educativi.

NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti, contratti nazionali e decentrati in materia di servizi educativi per l'infanzia.

**CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI AMMISSIONE AI SERVIZI
PER L'INFANZIA DEL COMUNE DI CAMPEGINE
NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA**

Le domande di ammissione inoltrate, entro i termini previsti nell'avviso pubblico di ciascun anno, dagli utenti residenti nel Comune di Campegine che hanno già frequentato l'anno precedente i Servizi per l'Infanzia, precedono in graduatoria, in virtù del riconoscimento del principio della continuità educativa, come previsto dal presente Regolamento, TIT. IV Art. 4.5.

Per la formazione delle graduatorie dei Servizi per l'Infanzia, si applicano, in primo luogo, i criteri, con attribuzione dei rispettivi punteggi, di cui alla seguente tabella 1:

Tabella 1 - Punteggio principale			
lett.	Criteri	Punti	
AMMISSIONI PRIORITARIE			
a	Bambini con disabilità, con certificazione ai sensi della L. 104/1992	100	
b	Bambini provenienti da nuclei familiari in gravi difficoltà nei loro compiti assistenziali ed educativi: 1) in seguito alla mancanza della figura paterna e/o materna, per causa di decesso, carcerazione, mancato riconoscimento del figlio/a, istituzionalizzazione 2) in seguito ad infermità gravissima e/o invalidità di uno dei genitori o di entrambi, pari al 100%, con certificazione	100	
VALUTAZIONI DELLA SITUAZIONE FAMILIARE			
c	1) Nucleo familiare in particolare ed eccezionale condizione di disagio e precarietà sociale, con certificazione del Servizio Sociale Minori competente, ovvero in cui i genitori siano affetti da patologie che determinino invalidità pari o superiore al 75% o il minore abbia diritto ad un’indennità di accompagnamento 2) Bambini con patologie invalidanti/gravi certificate dal Servizio Ospedaliero o bambini con dichiarazione/certificazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile per i casi in osservazione	Fino a 30	
d	Nucleo familiare in cui vi siano casi non istituzionalizzati di invalidità grave o cronica, pari al 100%, di altri congiunti, compresi nel nucleo familiare anagrafico. Con certificazione	10	
e	Nucleo familiare in cui manchi di fatto uno dei genitori in conseguenza di separazione, divorzio. Situazioni documentabili/accertabili o certificate con dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di separazione di fatto non altrimenti documentabili	5	
f	Bambini in affidò ai sensi della L. 184/1983 come modificata con L. 149/2001	5	
g	Nucleo familiare in cui i genitori siano personalmente impegnati nell’assistenza di nonni e bisnonni del bambino, non istituzionalizzati, domiciliati o residenti nel Comune di residenza, la cui invalidità sia permanente e pari al 100%. Con certificazione. Può essere disposta verifica tramite l’assistente sociale	3	
h	Bambini con fratelli 0-5 anni non scolarizzati. Per ogni fratello	3	
i	Bambini con fratelli 0-5 anni scolarizzati. Per ogni fratello	2	
l	Bambini con fratelli 6-16 anni scolarizzati. Per ogni fratello	1	
m	Gravidanza. Con certificazione	1	
n	Bambini in lista d’attesa l’anno precedente e non inseriti nei servizi	1	
VALUTAZIONI DELLE SITUAZIONI LAVORATIVE E/O DI STUDIO ¹		Padre	Madre
Tipologia del contratto di lavoro dei genitori. Non si valutano le promesse di lavoro			
o	Lavoro a tempo indeterminato o determinato se continuativo con contratti in vigore di/da almeno due anni, per almeno 10 mesi l’anno (documentabile)	7	7
p	Lavoro a tempo determinato, con contratti in vigore e contratti a chiamata (punti 0,50 per ogni mensilità di lavoro)) alla data di chiusura del bando di iscrizione e precedenti se continuativi	Fino a 6	Fino a 6
q	Genitori studenti frequentanti le scuole secondarie di 2°, università, scuole di specializzazione, tirocinio obbligatorio, praticantato. Con certificazione d’iscrizione e di frequenza qualora obbligatoria. Non sommabile alla valutazione della situazione lavorativa	8	8
r	Genitori studenti lavoratori di scuola secondaria di 2° od università, limitatamente alla prima laurea triennale e specialistica. Con certificazione d’iscrizione e di frequenza. Punteggio sommabile alla valutazione della situazione lavorativa	3	3
Orario di lavoro dei genitori			
s	Da 36 ore settimanali ed oltre	5	5
t	Da 24 a 35 ore settimanali	4	4
u	Da 18 a 23 ore settimanali	3	3
v	Fino a 17 ore settimanali e contratti a chiamata	2	2

NOTE TABELLA 1

¹ Valutazioni situazioni lavorative e/o di studio dei componenti il nucleo anagrafico:

- Nel caso uno o entrambi i genitori dichiarino più situazioni lavorative, si attribuisce il punteggio più favorevole per quanto riguarda la tipologia del contratto e si sommano le ore dei rispettivi contratti, attribuendo il punteggio previsto;
- Sono conteggiate le ore di lavoro svolte in relazione a particolari funzioni aggiuntive al proprio contratto di lavoro, purché documentate e non assimilabili al lavoro straordinario;
- Le ore straordinarie non vengono conteggiate.

In secondo luogo, dopo aver attribuito il punteggio principale, in caso di parità, si procede a determinare il punteggio secondario, non sommabile al principale, secondo i criteri e nella misura dei rispettivi punteggi di cui alla seguente tabella 2 :

Tabella 2 - Punteggio secondario		
Lett.	Criteri	Punti ¹
RETE PARENTALE DELLA FAMIGLIA		
a	Per ogni nonno assente perché deceduto, istituzionalizzato, con infermità gravissima pari al 100% con necessità di aiuto permanente o assistenza continua, con certificazione	7
b	Per ogni nonno residente in un Comune non confinante con il comune di residenza del bambino	6
c	Per ogni nonno impossibilitato causa lavoro, età pari o superiore a 65 anni ² , con invalidità civile pari o superiore al 75%, o impegnato personalmente ad accudire i propri genitori, coniuge o figli bisognosi di assistenza. Con certificazione	5
d	Per ogni nonno residente nei Comuni confinanti con il comune di residenza del bambino	4
	Nonni presenti residenti nel Comune di residenza del bambino	
e	1 presente	3
f	2 presenti	2
g	3 presenti	1
h	4 presenti	0

NOTE TABELLA 2

¹ Si attribuisce il punteggio più favorevole

² Si attribuisce il punteggio se il requisito dell'età prevista sussiste entro il termine di scadenza del bando di ammissione

In caso di ulteriore parità precedono in graduatoria:

- 1) I bambini che hanno fratelli/sorelle frequentanti i Servizi per l'infanzia Comunali nell'anno scolastico per il quale è stata inoltrata la domanda di ammissione;
- 2) I bambini di maggiore età;
- 3) I bambini individuati con procedura del sorteggio.

APPENDICE

Il presente documento, nel quadro della normativa nazionale, regionale e provinciale vigente in materia di servizi per l'infanzia, disciplina gli elementi essenziali per il funzionamento del Nido e della Scuola d'Infanzia. Per tutto quanto non espressamente riportato si rimanda alla normativa sopraindicata.

Nota sull'evoluzione dei Servizi per l'infanzia a Campegine

Scuola Comunale dell'Infanzia paritaria

La prima istituzione per l'infanzia a Campegine muove i suoi primi passi nel 1915 per iniziativa della comunità cattolica. Per diversi anni l'Asilo occupò sedi di fortuna, tra le quali, Villa Fulcini Giacobazzi e la centrale Villa Cocconi. Nel 1936, l'Amministrazione Comunale del tempo costruì l'edificio che ancora oggi ospita la Scuola. La gestione dell'istituzione fu affidata alle Suore della Congregazione di San Giuseppe Cottolengo di Torino, presenti su questo territorio fin da quel lontano 1916. Le Amministrazioni locali del dopoguerra, con grandi sacrifici, sostennero l'opera di educazione ed assistenza all'infanzia, avvalendosi sempre del personale religioso in servizio, fino al 1969, anno in cui fu revocata la convenzione con l'ordine religioso torinese. A partire dall'anno scolastico 1970/1971, l'Amministrazione Comunale assunse la gestione diretta della Scuola Comunale dell'Infanzia affidata da quel momento in poi a personale laico. In quei primi anni, la scuola funzionò con 2 sezioni di circa quaranta bambini l'una e solamente nel 1973 fu istituita la terza sezione. Nel corso di questi ultimi 36 anni l'Amministrazione Comunale ha garantito il funzionamento del servizio, consolidandone in particolare lo sviluppo qualitativo, in ordine ai moderni criteri pedagogici, ambientali e nutrizionali.

Nido d'Infanzia Aquilone

La necessità di un Nido d'Infanzia, sul territorio di Campegine, a spiccata vocazione agricola, cominciò ad avvertirsi verso la metà degli anni Ottanta, certamente in modo meno marcato e visibile, rispetto a comuni fortemente urbanizzati ed industrializzati. In questo periodo, difatti, l'Amministrazione Comunale provvide a stipulare una convenzione con il Comune limitrofo di Poviglio, per l'accesso a cinque posti del nido di quel Comune. L'accordo fu confermato per dieci anni consecutivi. Intanto agli inizi degli anni Novanta fu avviato un progetto denominato Centro Verde che vide l'istituzione di una sezione sperimentale mista 2-3 anni durante gli a.s. 1994/95 e 1995/96, presso la medesima Scuola dell'Infanzia. Nel successivo anno scolastico, il Consiglio Comunale approvò un progetto che prevedeva l'istituzione sperimentale di due sezioni di Nido, per accogliere i bambini di 1-2 anni, con un'utenza che si attestò sulle 30 unità. Intanto fu portata a termine la costruzione delle due sezioni di Nido, aggregate alla Scuola dell'Infanzia, di cui si poté usufruire già all'inizio dell'a.s. 1998/99. L'anno scolastico seguente il Nido fu ufficialmente istituito.

Atti amministrativi relativi a provvedimenti normativi dei servizi educativi per l'infanzia:

Tipologia	Estremi	Titolo
Deliberazione C.C.	10/05/1994 n. 26	Regolamento della Scuola Comunale dell'Infanzia
Deliberazione C.C.	10/10/1994 n. 64	Modifiche al Regolamento della Scuola Comunale dell'Infanzia
Deliberazione C.C.	03/12/1994 n. 92	Modifiche al Regolamento della Scuola Comunale dell'Infanzia
Deliberazione C.C.	28/02/1996 n. 16	Regolamento della Scuola Comunale dell'Infanzia
Deliberazione C.C.	28/02/1996 n. 18	Approvazione nuova tipologia di servizio per l'infanzia Centro Verde
Deliberazione C.C.	03/04/1998 n. 19	Modifiche al Regolamento della Scuola Comunale dell'Infanzia
Deliberazione C.C.	11/12/1998 n. 65	Istituzione Nido d'Infanzia comunale
Deliberazione C.C.	30/09/1999 n. 54	Regolamento dei Servizi per l'Infanzia Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia
Deliberazione G.C.	23/06/2000 n. 55	Richiesta riconoscimento parità scolastica della Scuola Comunale dell'Infanzia
Decreto MIUR	05/06/2001 n. 3088	Riconoscimento parità scolastica Scuola Comunale dell'Infanzia
Deliberazione G.C.	23/10/2003 n. 51	Introduzione della normativa I.S.E.E. a.s. 2003/2004
Deliberazione G.C.	11/03/2005 n. 16	Scuola Infanzia. Introduzione dell'insegnamento della religione cattolica
Deliberazione G.C.	09/11/2005 n. 66	Funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati. Autorizzazione e vigilanza. Organismo tecnico sovracomunale
Autorizzazione	22/06/2006 n. 7654	Sezione di micro-nido aggregata alla Scuola dell'Infanzia Parrocchiale
Deliberazione C.C.	24/02/2007 n. 8	Regolamento dei Servizi Educativi per l'infanzia
Deliberazione C.C.	20/12/2007 n. 52	Modifiche al regolamento dei Servizi Educativi per l'Infanzia
Deliberazione C.C.	22/01/2009 n. 7	Modifiche ed integrazioni al regolamento dei Servizi Educativi per l'infanzia
Deliberazione C.C.	28/04/2009 n. 21	Modifiche al regolamento dei Servizi Educativi per l'Infanzia
Deliberazione C.C.	07/02/2011 n. 2	Modifiche al regolamento dei Servizi Educativi per l'Infanzia
Deliberazione C.C.	29/04/2013 n. 39	Modifiche al regolamento dei Servizi Educativi per l'Infanzia
Deliberazione C.C.	29/01/2015 n. 3	Modifiche al regolamento dei Servizi Educativi per l'Infanzia

Scuola dell'Infanzia paritaria e Micro Nido Parrocchiali Campegine/Caprara

La Scuola dell'Infanzia Parrocchiale, in continuità con la presenza e l'opera delle Suore della Congregazione di San Giuseppe Cottolengo di Torino, sorse durante la reggenza di Don Alfredo Oleari, grazie al lascito dei coniugi Carlo Cocconi e Lucia Tagliavini. La scuola, gestita nell'ambito delle Opere Parrocchiali, appartiene alla rete delle scuole FISM ed è attiva sul territorio dal 1979, organizzata su tre sezioni. Di ispirazione cattolica, adotta i criteri della pedagogia moderna, nel 2001 ha acquisito la parità scolastica entrando a far parte del Sistema Nazionale d'Istruzione. Dal 1999, aggregata alla scuola, funziona una sezione di micro-nido, per bambini 24/36 mesi, il cui funzionamento è stato autorizzato dal Comune di Campegine, in via definitiva, nel corso del 2006.